

Buongiorno, tra i temi o i lavori che verranno presentati al Congresso, mi piacerebbe ci fosse la revisione del procedimento disciplinare poichè allo stato di fatto ci sono delle incongruenze e pericolose interpretazioni.

I Consigli di Disciplina nascono nel 2012 con il DPR 137 (art. 8).

Purtroppo il regolamento proposto dal CNI manca di alcuni punti salienti:

- i modi e i tempi per i possibili ricorsi in Cassazione
- le incompatibilità per poter o meno giudicare i colleghi
- tempi certi di trasmissione degli esposti dal Consiglio dell'Ordine a quello di Disciplina
- i modelli per rigettare o meno i ricorsi alle decisioni dei Consigli
- valutazione dei consiglieri di disciplina nella loro totale regolarità di iscrizione
- assoluta autonomia del lavoro fatto dal Consiglio di Disciplina rispetto a quello Direttivo
- flowchart per facilitare le operazioni
- procedimenti brevi nel caso di mancati pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Ordine (abbassando ulteriormente gli esborsi legati all'attività disciplinare)

Vorrei raccontare la mia personale e kafkiana vicenda, perchè alla fine è grazie a ciò se mi sono accorta di alcune lacune nella macchina disciplinare.

Sono stata il Segretario del Consiglio di Disciplina del mio Ordine e nel 2017 ricevo un esposto deontologico sottoscritto dal Presidente del mio Ordine e dai 14 consiglieri con la presunta accusa di "ABUSO DELLA PROPRIA POSIZIONE DI CONSIGLIERE DI DISCIPLINA" e di "AVER CONDOTTO UNA DIPENDENTE DELL'ORDINE AD UN COMPORTAMENTO DI FALSO", il tutto naturalmente aggravato dal fatto che fossi appunto Segretario del Consiglio di Disciplina.

L'esposto è stato inviato al Consiglio di Disciplina e, cosa assai grave, anche in copia conoscenza al Presidente del Tribunale; il procedimento si è svolto tranquillamente nello stesso Consiglio di cui io ero il Segretario, nonostante il comma 11 del sopracitato DPR chiarisce che "Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina" Faccio notare che il Regio Decreto del 1925 n.2537 è ancora in vigore, sebbene alcuni suoi articoli sono stati abrogati da norme/leggi/decreti posteriori, e tra questi articoli ASSOLUTAMENTE ANCORA IN VIGORE vi è l'art. 49 : "L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione del Consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello..."

Il CNI, a seguito del mio ricorso, ha deliberato che la mia una colpa è stata quella di aver NON SAPERE che una segretaria NON PUO' attestare la presenza di un cittadino nei locali dell'Ordine, nonostante questo cittadino sia stato effettivamente presso i locali dell'Ordine.